

In considerazione della emergenza dovuta alla pandemia da coronavirus si rende necessario adottare alcune prescrizioni al fine di regolamentare l'attività di mediazione a far data dal 12/05/2020 e fino al 31/07/2020 data quest'ultima di cessazione dell'emergenza.

Si premette che e' consentita la ripresa dell'attività di mediazione solo per i procedimenti che complessivamente non coinvolgano più di 6 parti complessivamente oltre il mediatore (2 parti per ogni procuratore), ciò nel rispetto di quanto previsto dalle misure di sicurezza per evitare assembramenti negli studi e nei locali dell'Organismo di mediazione.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i mediatori a fissare un nuovo incontro per i procedimenti per i quali gli incontri precedentemente fissati siano stati rinviati ad una data antecedente alla cessazione del periodo di sospensione di cui all'art. 36 del D.L. 23/20 (11/05/2020), dando precedenza nella calendarizzazione, alle mediazioni demandate dal giudice per le quali è opportuno anticipare l'attività in funzione della data d'udienza, al fine di completare, se possibile, la mediazione in tempo utile.

I mediatori daranno comunicazione, della data di fissazione del nuovo incontro, ai difensori nei procedimenti in corso ove il primo incontro sia stato rinviato, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari(PEC).

Si invitano, i mediatori all'adozione in via preferenziale delle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione da remoto, come previsto dal comma 20 bis dell'art. 83 del d.l., a tal fine sarà consentito al mediatore di effettuare il collegamento anche da postazione sita presso il proprio studio o abitazione;

Si ricorda che la trattazione dell'incontro di mediazione in videoconferenza, preferibilmente tramite la piattaforma Skype, è condizionata al consenso di tutte le parti e che la piattaforma deve consentire il riconoscimento delle parti e la loro contestuale presenza a video. A tal fine dovrà essere preventivamente comunicato al mediatore il contatto Skipe. L'eventuale disconnessione del segnale video durante la sessione sarà motivo di sospensione della stessa.

L'accesso alle stanze virtuali è riservato ai soli soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione tramite chiamata diretta da parte del mediatore.

I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro.

Per le sessioni separate il mediatore dovrà escludere temporaneamente dalla videoconferenza le parti non interessate, qualora il sistema lo consenta. In alternativa il mediatore dovrà creare ulteriori stanze virtuali alle quali far accedere solo le parti interessate alla sessione separata.

Il verbale dell'incontro di mediazione insieme all'eventuale accordo in formato pdf va condiviso dal mediatore con le parti e i procuratori per PEC.

Le parti private dovranno partecipare all'incontro di mediazione dalla stessa postazione del proprio difensore, il quale, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifica anche l'autografia della sottoscrizione della parte assistita. Qualora la parte non fosse presente, all'incontro, il difensore dovrà essere munito di procura sostanziale.

Il mediatore trasmette telematicamente via posta elettronica certificata il verbale e l'eventuale accordo alle parti e ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il procedimento si conclude con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l'eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Il verbale così sottoscritto costituirà l'originale informatico depositato presso la segreteria che rilascerà duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta. Quando il mediatore formula la proposta di conciliazione, la dovrà comunicare tempestivamente a tutte le parti trasmettendola a mezzo posta elettronica certificata ai procuratori, indicando le modalità e l'indirizzo telematico al quale far pervenire nei termini di legge l'eventuale accettazione o rifiuto motivato.

Qualora non via sia accordo tra le parti per effettuare gli incontri di mediazione da remoto, gli stessi si svolgeranno presso i locali dell'Ordine,. Sarà obbligatorio, sia per i mediatori che per le parti e i loro difensori l'uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti mascherine).

Agli incontri saranno ammessi a partecipare, solo gli interessati e pertanto sarà vietato l'ingresso a eventuali accompagnatori.

Gli incontri dovranno svolgersi nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Si invitano, i mediatori a comunicare alla segreteria le date e gli orari degli incontri già fissati a far data dal 12 maggio 2020 al fine di consentire all'Organismo una calendarizzazione ad horas degli incontri che dovranno avere luogo nei locali dell'Organismo.

In caso di sovrapposizione degli incontri l'Organismo comunicherà per tempo le variazioni degli orari, concordandoli con i mediatori.